

Borghini Gianpietro

D.g.r VII/ 20841 del 16 febbraio 2005

ATTUAZIONE DEL NONO COMMA DELL'ART. 3 DELLA L.R. 6 DICEMBRE 1999, N. 23 " POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA" E DELL'ART. 46 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO ED IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. QUINTO BANDO.

Boffi Adolfo

Bonalberti Ettore

VISTA la legge regionale del 6 dicembre 1999 n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” e successive modifiche;

VISTO l’art. 3, nono comma, della l.r. 23/99, che prevede l’erogazione di contributi per agevolare l’accesso alla prima casa delle famiglie lombarde;

VISTI altresì la legge 27 dicembre 2002, n 289 art. 46 ed il decreto Ministro del lavoro del 1° luglio 2004 che destina risorse per €24.540.510,00 per l’acquisto della prima casa di abitazione ed il sostegno alla natalità per le famiglie di nuova costituzione ai sensi dell’art 29 della Costituzione;

CONSIDERATO che la finalità di sostegno alla natalità viene perseguita dalla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale mentre la finalità dell’acquisto della prima casa di abitazione trova risposta nel presente provvedimento per €11.500.000 a valere sul capitolo 3.6.1.1.2.87.5660 del bilancio 2005, giusta deliberazione Giunta Regionale n. 19977 del 23 dicembre 2004 ;

PRESO ATTO che il citato art 3 comma 9 definisce il seguente ordine di priorità per la concessione di detti contributi:

- Giovani coppie
- Gestanti sole
- Genitore solo con uno o più figli minori a carico
- Nuclei familiari con almeno tre figli
- Famiglie e/o nuclei familiari diversi dalle precedenti categorie

PRESO ATTO che l’art. 1 della legge regionale 23/1999 considera il concepito quale componente della famiglia e che pertanto, ai fini della riduzione del reddito complessivo, il concepito deve essere assimilato al figlio a carico;

PRESO ATTO dei commi 11 e 12 dell’art. 3 i quali stabiliscono i requisiti per accedere a detti contributi, di seguito elencati:

- Non essere proprietario di altro alloggio adeguato così come definito bel bando,
- Non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;
- avere un indicatore ISEE Standard, ai sensi del d.lgs. n.109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000,00
- L’alloggio:
 - non deve essere di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072;
 - avere un valore, come risultante dall’atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad €200.000,00;
 - avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;
 - essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a €200.000,00 ”;

PRESO ATTO che l'art. 3 comma 10 della legge regionale 23/1999 stabilisce che i contributi possono essere concessi per:

- alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
- alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
- alloggi autocostruiti;
- alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;
- alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni

PRESO ATTO che l'art.3 comma 16, lettera d), della legge regionale 23/1999 rinvia alla Giunta regionale la definizione di alcuni elementi ai fini dell'accesso alle agevolazioni;

RITENUTO OPPORTUNO di fissare per il seguente bando i seguenti elementi:

- entità contributo: 5.000 euro
- Indicatore ISEE: non superiore a 35.000 euro
- Valore dell'alloggio acquistato, autocostruito, o dell'intervento di recupero edilizio: non superiore a 200.000 euro e non inferiore a 25.000 euro
- Giovane coppia: chi ha contratto o contrae matrimonio non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento; i componenti la "giovane coppia" non devono avere compiuto i 36 anni alla data di pubblicazione del provvedimento

RICHIAMATO il nono comma dell'art. 3 della l.r. 23/99, secondo cui "la Giunta Regionale definisce l'entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni.....";

TENUTO CONTO che con d.G.r.n 26 novembre 2004 n° 19613 – approvazione del Programma annuale 2005 di attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2002 – 2004, ai sensi dell'art.3, comma 52, lettera B) della L.R. n°1\2000 – si è provveduto a stanziare € 35.000.000,00 per la gestione del 5 bando per la prima casa comprensivi anche dei fondi della legge 27 dicembre 2002, n 289 quantificati per il corrente anno in €11.500.000,00;

RITENUTO di avvalersi, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 23/99; ai fini della raccolta delle domande della collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) disponibili a sottoscrivere lo schema di convenzione allegato in quanto, oltre ad avere una presenza capillare sul territorio lombardo, sono soggetti giuridici riconosciuti dalle norme statali per il rilascio delle dichiarazioni sostituite uniche, dispongono già dei programmi informatici necessari per tali attestazioni e per la trasmissione dati, svolgono servizi collegati quali la dichiarazione dei redditi consentendo, così, un notevole contenimento dei costi;

RITENUTO di determinare un corrispettivo per il servizio che i CAAF svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti fatta comunque salva la gratuità della dichiarazione sostitutiva unica. Tale corrispettivo viene fissato, in conseguenza del notevole contenimento dei costi di cui al precedente comma, nella cifra massima di Euro 10,00 (dieci/00) IVA compresa, che dovrà essere corrisposto dal cittadino richiedente secondo le modalità indicate nello allegato schema di convenzione;

PRESO ATTO che permangono ancora notevoli richieste e aspettative relativamente alle agevolazioni per l'accesso alla prima casa in proprietà e per il suo recupero;

RITENUTO di disporre l'indizione di un bando per l'anno 2005 finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione da parte delle famiglie lombarde ai sensi della legge regionale 23/1999;

CONSIDERATA altresì la necessità di regolamentare analiticamente situazioni di fatto, casistiche e fasi attuative non contemplate dalla legge regionale 23/1999;

VISTO l'allegato 1) contenente:

- definizione prima casa;
- categorie di famiglie;
- requisiti soggettivi;
- requisiti dell'alloggio;
- finanziamento;
- caratteristiche del contributo ordinario;
- modalità di presentazione della domanda per l'ammissione al contributo;
- modalità di selezione delle domande;
- modalità per ricorrere avverso la graduatoria degli ammessi al contributo;
- modalità di erogazione del contributo;
- recupero delle domande ammissibili non in posizione utile per l'ammissione al contributo;
- cause di decadenza dal diritto al contributo;
- numero di domande ammissibili con il primo provvedimento di approvazione della graduatoria;
- apertura e chiusura del bando;
- controlli sulla veridicità delle autocertificazioni

VISTI altresì gli allegati:

- A: dati necessari per la compilazione e digitazione autocertificazione
- B: modello di domanda;
- C: legami di parentela
- Allegato D: schema di convenzione tra Regione Lombardia Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) per la raccolta delle domande;

VISTA la d.g.r. n. VII/19911 del 20.12.2004 con la quale, tra l'altro, è stato affidato a Boffi Adolfo l'incarico di Dirigente dell'U.O. Politiche per la Casa della Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, l'indizione di un bando finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione delle

famiglie lombarde ai sensi della legge regionale 23/1999, per l'anno 2005 e dell'art. 46 della legge 27 dicembre 2002, n 289;

2. Di approvare gli allegati 1), A), B), C) D) costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quali meglio illustrati in premessa;
3. Di stabilire che le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente provvedimento ammontano a complessivi € 35.000.000= di cui € 11.500.000,00 a valere sul capitolo 3.6.1.1.2.87.5660 del bilancio 2005 , riservati alle giovani coppie, ed €23.500.000,00 a valere sul capitolo 4.11.1.1.3.117.5089 del bilancio 2005 , riservati a tutte le tipologie di nuclei familiari;
4. di avvalersi, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 23/99, ai fini della raccolta delle domande della collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) disponibili a sottoscrivere lo schema di convenzione allegato in quanto, oltre ad avere una presenza capillare sul territorio lombardo, sono soggetti giuridici riconosciuti dalle norme statali per il rilascio delle dichiarazioni sostituite uniche, dispongono già dei programmi informatici necessari per tali attestazioni e per la trasmissione dati, svolgono servizi collegati quali la dichiarazione dei redditi consentendo, così, un notevole contenimento dei costi;
5. Di determinare un corrispettivo per il servizio che i CAAF svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti fatta comunque salva la gratuità della dichiarazione sostitutiva unica. Tale corrispettivo viene fissato, in conseguenza del notevole contenimento dei costi di cui al precedente comma, nella cifra massima di Euro 10,00 (dieci/00) IVA compresa, che dovrà essere corrisposta dal cittadino richiedente secondo le modalità indicate nello allegato schema di convenzione.
6. Di dare atto che la Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica provvederà ad effettuare tutte le operazioni e gli atti conseguenti alla approvazione del bando.
7. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della direzione generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica.